

INVITO ALLE IMPRESE LOMBARDE A MANIFESTARE L'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA BUSINESS MATCHING ATTIVA NELL'AMBITO DI EXPO ASTANA 2017 "FUTURE ENERGY"

FINALITA' E OBIETTIVI

Con Delibera di Giunta Regionale del 30 gennaio 2017, n. 6179, Regione Lombardia ha deliberato la propria partecipazione all'Esposizione Internazionale di Astana 2017.

L'EXPO Astana 2017, che si tiene nell'area dedicata della capitale politica del Kazakhstan dal 10 giugno 2017 al 10 settembre 2017, rappresenta un'occasione importante per l'Italia e per le sue Regioni per valorizzare le migliori tecnologie/esperienze maturate nel Paese nei settori collegati alla tematica individuata e per accrescere le opportunità di investimenti diretti esteri, le collaborazioni internazionali tra imprese e le strutture accademiche scientifiche, le partnership tecnologiche.

Il Kazakhstan rappresenta inoltre un mercato emergente di sicuro riferimento per il sistema economico produttivo lombardo e, pertanto, L'Esposizione Internazionale di Astana potrà costituire un prezioso veicolo per lo sviluppo delle relazioni commerciali ed imprenditoriali delle imprese lombarde.

Nell'ambito di questo importante evento internazionale, è attiva una **piattaforma ufficiale per la gestione dei servizi di Business Matching e la realizzazione di incontri B2B** tra imprese (www.expobto.be). Tale piattaforma costituisce un luogo privilegiato per costruire e sviluppare relazioni e per trovare partner B2B durante l'evento e sarà attiva fino al 31 dicembre 2017.

La piattaforma è gestita dalla società E-Venti Kazakhstan, fornitore unico accreditato presso l'ente organizzatore della manifestazione espositiva per i servizi Business Matching rivolti alle imprese

Al fine di promuovere e supportare la presenza delle imprese lombarde ad EXPO Astana 2017, **Regione Lombardia mette a disposizione l'iscrizione gratuita alla piattaforma B2B per 100 aziende lombarde**. Il valore finanziario dell'iscrizione alla piattaforma, comprensivo della realizzazione del primo B2B, è pari ad Euro 250 per ciascuna impresa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono aderire al presente invito le **micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa in Lombardia** attive in qualsiasi settore economico, eccetto quelli esclusi ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

L'iniziativa non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Alle imprese beneficiarie del presente invito verranno offerti i seguenti servizi:

- Rilascio di un coupon per la registrazione gratuita alla piattaforma;
- Supporto per la profilazione nella piattaforma e per la realizzazione di b2b fisici durante Expo Astana, in Padiglione Italia ma anche in maniera virtuale fino a tutto il 30/11/2017;
- Servizio di business matching con compagnie straniere profilate;
- Calendario disponibilità temporali dell'azienda ad incontrare altre aziende, sia fisicamente durante Expo Astana 2017, sia in maniera virtuale sia mediante sistema di connessione;
- Realizzazione di un incontro B2B.

Eventuali B2B successivi al primo avranno un costo di Euro 100 cada uno, a carico dell'impresa beneficiaria.

Tutti i B2B potranno essere realizzati in presenza, all'interno del sito espositivo nel periodo di attività della manifestazione, oppure tramite incontri virtuali in call conference.

L'impresa che manifesta l'interesse riceverà l'invito di Regione Lombardia per la registrazione gratuita alla piattaforma. Successivamente l'impresa è tenuta a:

- compilare il proprio profilo sulla piattaforma e completare la registrazione; si sottolinea che maggiore sarà l'accuratezza nella compilazione del profilo, maggiore sarà la possibilità di ricevere proposte di B2B di proprio interesse;
- accettare il Service agreement proposto in fase di registrazione;
- dare riscontro alle offerte di incontro ricevute.

Si segnala che, in caso di no-show in occasione di un incontro precedentemente accettato, l'impresa sarà soggetta ad una penale di 200 Euro.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le imprese interessate potranno aderire al presente invito compilando ed inviando via PEC all'indirizzo casa@pec.regione.lombardia.it il modulo allegato. Le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre 2017, salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Le domande di adesione verranno verificate ed accettate secondo l'ordine temporale di presentazione delle stesse.

Le imprese ammesse riceveranno successivamente un invito elettronico da parte di Regione Lombardia per la registrazione gratuita alla piattaforma e dovranno quindi procedere alla profilazione accedendo al portale www.expobtobe.com.

Si allega alla presente il manuale per la profilazione delle aziende ed il Service agreement che verrà proposto in fase di registrazione.

REGIME DI AIUTO

Le agevolazioni verranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione;
- il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Le imprese, intese come impresa unica, ai sensi dell'art. 2.2 del Reg UE 1407/2013, in fase di adesione alle azioni del programma che possono configurarsi quale aiuto, devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non appartenere ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
 - informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti;
 - attestati di non essere in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

Ai sensi dell'art. 1 lett. d) del Reg. 1407/13, le azioni e le spese relative al programma in oggetto non sono riferite ad esportazioni né all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non sono agevolate iniziative che riguardino direttamente o indirettamente la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013, la concessione dell'aiuto non è rivolto alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013;

I benefici di cui al presente progetto sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili con altri aiuti di stato a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto fissato in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Sono inoltre cumulabili con altri aiuti "de minimis" nei limiti dei massimali pertinenti

ALLEGATI

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis";
- 3) Manuale di profilazione delle aziende;
- 4) Proposta di service agreement.